

La sinistrosità nelle professioni tecniche

Anna Manzoni – *Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di GAVA Broker s.r.l.*

Il concorso di diversi fattori sfavorevoli ha fatto aumentare, nel corso degli anni, in modo quasi esponenziale la frequenza delle vertenze per il risarcimento di danni che coinvolgono i professionisti dell'area tecnica.

Quando insorga un problema nell'esecuzione dell'opera, la citazione in giudizio del professionista, che in un passato ormai lontano era un fatto più unico che raro, oggi è quasi una regola anche solo a titolo cautelativo e anche in assenza di effettive responsabilità.

Le cause di questo incremento della sinistrosità nell'ambito delle professioni tecniche sono varie.

Da un lato, leggi e regolamenti, diventati nel corso degli anni sempre più numerosi, articolati e di difficile interpretazione, hanno reso più complicato e difficoltoso il ruolo del professionista che spesso si trova a dover svolgere anche funzioni di certificazione ed asseverazione un tempo di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione.

Dall'altro la crescita dell'offerta sia in termini quantitativi (maggiore numero di liberi professionisti sul mercato) che qualitativi (gamma e complessità dei servizi richiesti e offerti sul mercato) e la maggiore consapevolezza della committenza rispetto ai propri diritti, ha reso i clienti sempre più esigenti e sempre meno disposti a tollerare errori, negligenze e impreparazione da parte dei professionisti.

Anche il momento storico ha contribuito ad aggravare la situazione: in questi anni di generale crisi economica, infatti, sono aumentate anche le contestazioni pretestuose da parte del committente all'operato del professionista al solo scopo di non pagare il saldo della parcella o per ottenere un conveniente sconto sulla stessa.

Allo stesso tempo la grave situazione economica, la sempre maggiore concorrenza tra professionisti e il progressivo abbassamento del livello tariffario, non hanno certo favorito la qualità delle prestazioni professionali che, in corso di causa, troppo spesso non superano indenni la valutazione di CTU e giudici.

A questo si aggiunga, infine, proprio il malfunzionamento del sistema giudiziario che solo raramente arriva ad individuare precise responsabilità, che non punisce praticamente mai le cosiddette "liti temerarie" e che logora, con tempi processuali davvero biblici, la determinazione delle parti nella difesa dei propri diritti promuovendo invece il raggiungimento di accordi transattivi che coinvolgono il maggior numero di possibili responsabili così da suddividere e "distribuire" l'eventuale risarcimento.

In questo contesto molto poco rassicurante si inseriscono le compagnie assicurative che certamente possono essere un valido e insostituibile supporto al professionista nella tutela del proprio patrimonio ma che possono anche riservare spiacevoli sorprese soprattutto se, in fase di stipula, non sono state attentamente valutate, non solo le coperture, ma anche le condizioni relative alla gestione dei sinistri.

Innanzitutto va ricordato che in caso di sinistro la compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto stesso.

Ci sono compagnie assicurative che, per scelte di indirizzo nell'assunzione dei rischi, rifiutano sistematicamente la copertura a professionisti precedentemente sinistrati e disdettano i propri clienti al primo sinistro indipendentemente dall'entità e della tipologia del sinistro stesso.

Anche se, fortunatamente, la maggior parte delle compagnie non è solita recedere al primo sinistro, non è comunque da escludere che, in presenza di più sinistri, soprattutto se ravvicinati nel tempo, anche gli assicuratori più "virtuosi" possano rifiutarsi di rinnovare il contratto alla scadenza o, quanto meno, proporre aumenti del premio più o meno consistenti.

Un aumento del premio non è mai piacevole, ma questa opzione è senza dubbio preferibile per l'assicurato rispetto ad una disdetta o ad un rifiuto di rinnovo, in quanto entrambe queste circostanze devono essere obbligatoriamente comunicate in fase di stipula con una nuova compagnia e contribuiscono alla valutazione del

rischio del soggetto da assicurare. Inoltre la mancata comunicazione da parte del professionista, al momento della sottoscrizione, delle suddette informazioni, così come delle indicazioni relative a precedenti sinistri e/o circostanze, può essere motivo di annullamento del contratto stesso secondo quanto stabilito dal codice civile.

La prima regola per evitare sinistri è ovviamente quella di lavorare in "qualità" e fare tutto il possibile perché anche il Committente sposi questa filosofia che, a conti fatti, corrisponde anche ad un contenimento dei costi di realizzazione dell'opera in quanto permette di evitare o limitare tutti quegli imprevisti e problemi che fanno sempre lievitare esponenzialmente i preventivi di spesa

Lavorare in qualità vuol dire infatti scegliere (e far scegliere al Committente) partner seri e affidabili, imprese organizzate che si avvalgano di personale preparato e competente e che, a loro volta, siano assicurate con polizze adeguate ai rischi assunti.

Basti pensare al caso di un cantiere in cui i dipendenti dell'impresa siano stati correttamente formati, regolarmente assicurati Inail, in cui l'impresa sia dotata di polizza RCO (responsabilità civile operatori) che paghi eventuali rivalse Inail in caso di violazione delle norme antinfortunistiche e di un'adeguata polizza RCT per danni a terzi: è evidente come in questo caso la posizione del committente e del professionista (direttore lavori e/o coordinatore della sicurezza) sia molto più tranquilla. E una sicurezza ancora maggiore sarebbe garantita dalla stipula di una polizza CAR e da una postuma decennale per l'opera realizzata.

Ovviamente la situazione più favorevole è quella in cui il professionista possa operare sempre con le stesse imprese: la conoscenza reciproca garantisce quell'affiatamento indispensabile per il buon procedere dei lavori.

Altra regola generale è cercare di risolvere i problemi che insorgano durante il corso dei lavori nel minor tempo possibile e, nel caso in cui si debba aprire il sinistro con la compagnia, raccogliere e fornire con sollecitudine tutte le informazioni possibili (tra cui anche le polizze dei vari soggetti coinvolti).

Infatti tra gli obblighi dell'assicurato per poter godere della copertura assicurativa, c'è quello di collaborare con gli assicuratori nel modo più completo e sollecito possibile, fornendo prontamente tutte le informazioni disponibili e astenendosi dal concordare risarcimenti o dall'ammettere qualsivoglia tipo di responsabilità con i terzi danneggiati.

Il professionista è tenuto inoltre, ai sensi del codice civile, ad attivarsi per evitare o diminuire il danno.

Attenzione anche alla "scelta" dei clienti: committenti pignoli e cavillosi possono creare non pochi problemi in corso di esecuzione dell'incarico e soprattutto in fase di pagamento delle prestazioni. Il consiglio in questo caso (ma valido anche in generale) è di richiedere piccoli e frequenti acconti in corso d'opera e lasciare a saldo solo un modesto importo: può sembrare banale ma l'esperienza dimostra che la probabilità di contestazione da parte del committente è tanto più elevata quanto maggiore è l'importo richiesto dal professionista a saldo delle sue prestazioni.